



Comune di
MUROS
PROVINCIA DI SASSARI

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 10 DEL 13-05-2022

OGGETTO: Prescrizioni antincendio anno 2022

IL SINDACO

- PREMESSO** che la presenza all'interno del centro abitato e nelle sue adiacenze, di terreni ed aree non edificate ricoperte da erbacce, sterpaglie e materiale secco di varia natura, compresi materiali e rifiuti abbandonati, aventi un alto rischio di infiammabilità, costituisce un potenziale pericolo per il diffondersi di eventuali incendi e determina altresì le condizioni ideali al proliferare di agenti infestanti e insetti di varia natura;
- RILEVATO** che l'avvio della stagione calda e la crescita della vegetazione spontanea costituiscono una contingente situazione ottimale per la diffusione delle zecche e degli insetti e la potenziale insorgenza di patologie a carattere sanitario;
- VISTA** la Delibera della Giunta Regionale n.15/1 del 02.05.2022 con la quale la Regione Sardegna, in attuazione all'art. 3, comma 3 lett. f) della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e della Legge Regionale n. 8 del 27 aprile 2016, ha emanato il provvedimento che disciplina le prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti anche solo potenzialmente, l'innescò d'incendio nelle aree e nei periodi a rischio, determinando dal 1° Giugno al 31 Ottobre 2022 il periodo in cui vige, "*Lo stato di elevato pericolo di incendio boschivo*";
- RITENUTO** indispensabile tutelare la pubblica incolumità, nonché l'igiene pubblica nel centro abitato e nelle aree ad esso limitrofe, ponendo in essere le misure di prevenzione adottate dalla Giunta Regionale ai fini della salvaguardia e della tutela dell'ambiente, nonché della salute pubblica nel periodo a prevalente rischio per la potenziale proliferazione di insetti e parassiti nocivi per la salute dell'uomo;
- CONSIDERATA** la necessità che venga effettuata da parte dei proprietari, conduttori o detentori a qualunque titolo dei fondi privati, nel centro urbano e nelle sue adiacenze, quali giardini, aree incolte, lotti ineditati, una integrale, costante e continua pulizia, unitamente a un'attività di mantenimento di dette aree;
- DATO ATTO** che dal 1° giugno al 31 ottobre, vige il periodo di "*elevato pericolo di incendio boschivo*" (Art. 3 Allegato alla D.G.R. n. 15/1 del 02.05.2022);
- RICHIAMATO** il vigente Piano di Protezione civile, servizio gestito in forma associata con l'Unione dei comuni del Coros ed approvato con Deliberazione dell'Assemblea dell'Unione dei Comuni del Coros n. 27 del 15.11.2021;

VISTI	gli artt. 50 e 54 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 sul potere di ordinanza dei Sindaci;
VISTA	la Legge Quadro sugli incendi boschivi del 21 novembre 2000, n. 353;
VISTO	il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, norme in materia ambientale;
VISTA	la Legge Regionale n. 8 del 27 aprile 2016;
VISTO	il T.U. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
VISTA RITENUTO	la Legge 24 novembre 1981, n. 689; di poter procedere in merito

ORDINA

1. La premessa forma parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;
2. È vietato, nel periodo compreso tra il 1° Giugno e il 31 Ottobre, considerato periodo ad “*elevato pericolo di incendio boschivo*”:
 - a) accendere fuochi o compiere azioni che possano provocarne l'accensione;
 - b) utilizzare attrezzi, mezzi e strumenti che possano provocare scintille e favorire l'innesco di un incendio, di cui all'art. 2 della L. 353/2000;
 - c) smaltire braci;
 - d) gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso, o allo stato di brace, o che in ogni caso possa innescare o propagare il fuoco;
 - e) fermare gli automezzi con la marmitta catalitica a contatto con sterpi, materiale vegetale secco o comunque con materiale soggetto ad infiammarsi per le alte temperature.
3. Nel restante periodo dell'anno, ovvero al di fuori del periodo di “*elevato pericolo di incendio boschivo*”, sono vietate quelle azioni che per condizioni meteorologiche, stato della vegetazione e pericolosità degli attrezzi, mezzi e strumenti utilizzati, possono provocare un incendio boschivo.
4. Entro il 1° Giugno i proprietari ed i conduttori dei terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a:
 - a) ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima all'interno dei propri confini;
 - b) I proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia para-fuoco, con le modalità di cui al comma 1, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
 - c) I proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
 - d) I proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all'art. 27 della D.G.R. 15/1 del 02.05.2022, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
 - e) I proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui al comma 1, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri;
 - f) Nel periodo dal 15 Maggio al 30 Giugno e dal 15 Settembre al 31 Ottobre i proprietari ed i conduttori di terreni, giardini, cortili, aie, nonché delle aree adiacenti a fabbricati apparte-

nenti a qualunque categoria d'uso del suolo possono, sotto la propria diretta responsabilità penale e civile, procedere all'abbruciamento di stoppie, frasche, cespugli, residui di colture agrarie o di altre coltivazioni, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di incolti, solo se muniti di apposita autorizzazione rilasciata dall' Ispettorato Forestale competente per territorio;

- g) I rifornitori ed i depositi di carburante, di legname, di sughero, foraggio e di altri materiali infiammabili e combustibili, posti al di fuori dai centri abitati, devono rispondere alle norme dei criteri cautelativi di sicurezza vigenti e dovranno essere muniti di apposita autorizzazione prevista dalla normativa vigente;
 - h) I proprietari e gestori di cui al comma precedente, entro il 1° giugno, hanno l'obbligo di realizzare, intorno ai suddetti depositi o rifornitori, fasce di isolamento larghe almeno 10 metri, libere da qualsiasi materiale infiammabile o combustibile e comunque di larghezza non inferiore al doppio dell'altezza della catasta di materiale stoccato;
 - i) Entro il 1° giugno i proprietari, gli affittuari, i conduttori di terreni, giardini, cortili, aie, come pure delle aree adiacenti ai fabbricati, appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, siti all'interno delle aree urbane, sono tenuti ad effettuare un'accurata opera di pulizia da rovi, sterpaglie e materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili, compresi quelli vetrosi, nonché ad effettuare un'accurata opera di disinfestazione, al fine di scongiurare il proliferare di insetti e parassiti dannosi per la salute dell'uomo e degli animali.
5. Tali situazioni devono essere mantenute per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio (dal 1° giugno fino al 31 ottobre 2022);

DISPONE

6. Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni di cui ai punti dal n. 1 al n. 4 della presente Ordinanza, di cui alle prescrizioni antincendio impartite dalla Regione Sardegna in allegato alla Delibera G.R. n. 15/1 del 02.05.2022, saranno punite a norma dell'articolo 24, dell'allegato alla D.G.R. di cui sopra, che prevede "La violazione dei precetti di cui alle presenti prescrizioni è punita a norma della legge del 21 novembre 2000, n. 353, così come modificato dal DL 08.09.2021, n. 120 convertito, con modifiche, dalla L. 8.11.2021, n. 155 e dell'art. 24, commi 5 e 6, della Legge Regionale 27 aprile 2016, n. 8, secondo quanto indicato nell'Allegato E (pronuario sanzioni amministrative);
7. Le altre violazioni, per quanto compatibili, saranno inoltre punite a norma dell'art. 7 bis del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, introdotto dall'art. 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a Euro 25,00 e non superiore a Euro 500,00. È ammesso il pagamento in misura ridotta pari a Euro 50,00. In caso di mancata obblazione si applicheranno le procedure di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689;
8. Trascorso il termine imposto per la pulizia delle aree, senza che l'obbligato abbia ottemperato all'ordine ingiunto, si provvederà d'ufficio a spese del contravventore, procedendo, altresì, ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, ad informare l'Autorità Giudiziaria competente;
9. Per quanto non annoverato nella presente Ordinanza, si rimanda alle prescrizioni e disposizioni in materia di Prevenzione Incendi prescritte con allegato alla Delibera della Giunta Regionale n. 15/1 del 02.05.2022;

AVVERTE

10. Che il mancato rispetto delle Ordinanze Sindacali costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale. Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dall'ultimo

giorno di pubblicazione del presente provvedimento. In alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione del presente provvedimento.

11. Che il Responsabile del procedimento è il Geom. Mauro Cau, responsabile Area tecnico manutentiva e pubblica sicurezza

DEMANDA

12. Alle forze dell'Ordine e a tutti i soggetti incaricati di vigilanza in materia ambientale, il controllo sul rispetto della presente Ordinanza, perseguendo i trasgressori a norma di legge;
13. Agli uffici competenti la massima pubblicizzazione della stessa.

DISPONE INOLTRE

14. La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Muros e trasmessa a:
- Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Sassari;
 - Questura di Sassari
 - Comando Provinciale Carabinieri
 - Comando Provinciale Guardia di Finanza
 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco
 - Provincia di Sassari
 - Unione dei Comuni del Coros
 - Direzione Generale della Protezione Civile
 - A.N.A.S. S.p.A.;
 - RFI - Rete Ferroviaria Italiana;
 - Servizio di Polizia Locale - Sede
 - Comando Stazione Carabinieri - Ossi;
 - Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale - Stazione di Ploaghe
 - Compagnia Barracellare di Muros

Muros, 13.05.2022



IL SINDACO
Federico Tolu